



Nº 1/17RG.C.P.

Tribunale di Sulmona

Il Giudice Delegato

- visto il ricorso in data 1 giugno 2017 con il quale la società T COSTRUZIONI – S.R.L. ha proposta domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta ex art. 161 c. 6° l.fall.;
- visto il ricorso in data 6 ottobre 2017 con il quale la medesima società ha chiesto l'autorizzazione "a sciogliersi" dalle delegazioni di pagamento conferite a propri debitori in favore della creditrice NC CARPENWOOD s.r.l.;
- visto il provvedimento in data 24 ottobre 2017 con il quale questo Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza sul presupposto dell'autonoma legittimazione della T COSTRUZIONI – S.R.L. a revocare le delegazioni di pagamento precedentemente conferite;
- rilevato:
 - o che con successivo ricorso in data 21 novembre 2017 la T COSTRUZIONI – S.R.L. ha dedotto:
 - che la NC CARPENWOOD s.r.l. aveva contestato la legittimità ed efficacia delle revoche comunicate da essa T COSTRUZIONI – S.R.L. ai propri debitori, contestualmente diffidando questi ultimi dall'effettuare pagamenti in favore della prima;
 - che per effetto di tale diffida il CONSORZIO DORRUCCI e la S.R.L. SERTECO avevano omesso i pagamenti in suo favore con conseguente frustrazione dello scopo del Concordato e possibile violazione della *par condicio creditorum* in caso di pagamenti eseguiti in favore della NC CARPENWOOD s.r.l.;
 - o che su tale premesse la ricorrente ha chiesto:
 - l'autorizzazione ex art. 169 bis l. fall allo scioglimento dal contratto di subappalto con la NC CARPENWOOD s.r.l,
 - l'emissione di ogni altro provvedimento ritenuto utile al fine di ordinare al CONSORZIO DORRUCCI ed alla S.R.L. SERTECO (ovvero ai Comuni indicati ...) il pagamento di quanto dovuto in favore della scrivente;
- visto il provvedimento in data 11 dicembre 2017 con la quale il Tribunale ha fissato ex art. 169 bis Fall., la comparizione delle parti per l'audizione dell'altro contraente;
- ritenuto:
 - o che fondata è l'iniziale richiesta di autorizzazione della T COSTRUZIONI – S.R.L. allo scioglimento dalle delegazioni di pagamento conferite a propri debitori in favore della creditrice NC CARPENWOOD s.r.l.
 - o che il presupposto del provvedimento in data 24 novembre 2017, costituito dall'automatica efficacia estintiva della revoca ex art. 1270 c.c. e dal conseguente difetto di interesse della ricorrente alla richiesta autorizzazione, è risultato insussistente stanti le obbligazioni anteriormente assunte dal delegato CONSORZIO DORRUCCI nei confronti della NC CARPENWOOD s.r.l.;

